

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
(Prov. Frosinone)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 08/09/2014

OGGETTO: Approvazione piano finanziario della componemte TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **settembre** alle ore 9.20 ed in prosecuzione, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	MAZZONE PIETRO	X	
2	CIUFFETTA GIUSEPPE	X	
3	PREZIOSI MAURO	X	
4	DI BENEDETTO PANCRZIA	X	
5	GIOVANNANGELI ANGELO	X	
6	BENACQUISTA LORIS	X	
7	DI FINA LIBERATO		X

Assegnati	n. 7	Presenti	6
In carica	n. 7	Assenti	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'ing. Pietro Mazzone nella sua qualità di Sindaco Presidente;
- Partecipa il seg. Com.le dott. Mauro Andreone;

La seduta è pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa sui rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità)

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

"A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via

telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno."

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

□ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno 18 luglio 2014 che dispone un ulteriore differimento per l'esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2014, rispetto al termine del 31 luglio 2014 attualmente previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 6 marzo 2014 n. 16;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio _____ e dal responsabile del servizio finanziario _____ ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con votazione presenti 6, favorevoli 5, contrari 1 (Benacquista Loris), astenuti =

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2014 contenente il modello tariffario per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi variabili), come risultanti dagli allegati n. 1 e 2;

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento
Con votazione presenti 6, favorevoli 5, contrari 1 (Benacquista Loris), astenuti =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
PROVINCIA DI FROSINONE

Allegato 1

**PIANO FINANZIARIO PER COMPONENTE TARI
(TASSA SUI RIFIUTI) 2014**



PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tassa sui rifiuti) 2014

RELAZIONE

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tassa sui rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa sui rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Tenendo presente l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche del ruolo TARES anno 2013, è stata considerata l'equivalenza costo **TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) = COSTO TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI)** ed è stato quantificato il gettito con successiva suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe, per le singole categorie di utenze, dividendo i costi così ripartiti per i coefficienti delle categorie riportati nel provvedimento di determinazione delle tariffe annuali della tassa comunale sui rifiuti (TARI).

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. Tale Piano riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

A. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di CAMPOLI APPENNINO (FR), al solo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte.

1. Spazzamento e lavaggio strade

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, ecc.. In tale servizio è compreso l'obbligo di:

1. spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico;

2. effettuare uno specifico servizio di pulizia dei pozzetti stradali;
3. provvedere ad estirpare le erbe infestanti;
4. rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, ecc.

2. Raccolta dei rifiuti.

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con cassonetti. I contenitori sono posizionati lungo la strada comunale.

3. Raccolta differenziata

Il servizio è effettuato con l'utilizzo dei contenitori stradali distinti per vetro – carta e plastica.

4. Statistiche

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune nel 2013, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata.

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA		
DESCRIZIONE	QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno)	
Rifiuti urbani non differenziati	259,00	
TOTALE RACCOLTA NON DIFFERENZIATA	259,00	

RACCOLTA DIFFERENZIATA		
DESCRIZIONE	QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno)	
Carta e cartone	20,020	
Vetro	38,420	
Plastica	25,260	
TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	83,70	

TOTALE GENERALE	342,70
------------------------	---------------

5. Modello gestionale.

Il servizio gestionale dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento. Le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma dell'impresa.

6. Aspetti economici

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nel presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI).

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

1) Definizioni

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi:

CSL - Costi Spezzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento	€. 18.000,00
CRT - Costi per la Raccolta e Trasporto RSU E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di cui alla voce CSL	€. 25.000,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati	€. 60.000,00
CTR - Costi di Trattamento e Riciclo	€. 42.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	0
AC - Altri Costi Costi del Servizio Monitoraggio Territorio	€. 13.000,00
TOTALE	€. 158.000,00

II) Costi comuni (CC):

In tali costi sono compresi:

CARC - Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva	€. 8.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia	€. 35.000,00
CCD - Costi Comuni Diversi Costi attinenti alle gare per l'appalto	0
TOTALE	€. 43.000,00

III) Costi di uso del capitale (CK):

CK - Valore annuale dell'ammortamento rilevato dall'inventario relativo agli impianti e mezzi inerenti il servizio	0
--	---

2) Calcolo totale tariffa

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani compreso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 10 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale,

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2014 aumentata del tributo provinciale è riepilogata nella seguente tabella:

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG)	€ 158.000,00
Costi comuni imputabili all'attività (C.C.)	€ 43.000,00
Tributo Provincia art. 1 comma 666 L. 147/2013	€ 10.050,00
Costo totale stimato 2014	€ 211.050,00

PREVISIONE ENTRATA TARI ANNO 2014 (compreso tributo provinciale)	€ 211.050,00
---	---------------------

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali voci di costo sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa).

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:

La Tariffa al netto del Tributo Provinciale si compone quindi di due parti:

$$\sum T = \sum TF + \sum TV$$

La parte fissa $\sum TF$ deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$TCF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

La parte variabile $\sum TV$ deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$TCV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

Il risultato dei metodi suddetti, è:

Totale parte fissa	€ 74.000,00
Totale parte variabile	€ 127.000,00
Tributo Provinciale (5% del totale parte fissa e variabile)	€ 10.050,00
TOTALE COSTO TARI ANNO 2014	€ 211.050,00

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

Riepilogando, il costo complessivo del tributo relativo all'anno 2014 è di € 211.050,00. Ciò significa, nel concreto, che, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della tariffa ($\sum TF$) è pari ad € 74.000,00 quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa ($\sum TV$), è di € 127.000,00; il tributo provinciale pari a € 10.050,00 dovrà essere recuperato in proporzione agli importi della tariffa fissa o variabile.

Si procederà alla suddivisione dei costi fissi e di quelli variabili, tra utenze domestiche e non domestiche, in proporzione ai costi sostenuti per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani nell'anno 2013.

anno 2014

Lei costi non è compreso il tributo provinciale nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

Voce	Costo fisso	Costo variabile	Totale
Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (comprende il costo del relativo smaltimento compresi i rifiuti sulle strade e suolo pubblico)	18.000,00	0,00	18.000,00
Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (poste, banche) che coattivo (concessionario, altro)	8.000,00	0,00	8.000,00
Costi generali di gestione (quota parte del costo del personale del servizio tributi pari al 50%)	35.000,00	0,00	35.000,00
Costi comuni diversi (rateo annuo del costo sostenuto per la gara d'appalto del servizio di raccolta rifiuti e spese materiale vario)	0,00	0,00	0,00
Altri costi operativi di gestione (rifiuti ingombranti, lavaggio cassonetti e straordinarie, costi del servizio di monitoraggio del territorio)	13.000,00	0,00	13.000,00
Costi d'uso del capitale (Ammortamenti per attrezzature e impianti utilizzati nell'anno di riferimento, Accantonamenti, Remunerazione del capitale investito)	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+ AC + CK)	74.000,00	0,00	74.000,00
Costi di trattamento e riciclo (i costi sono relativi alla raccolta differenziata e della gestione della piattaforma ecologica) sono comunque al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivata dai rifiuti	0,00	42.000,00	42.000,00
Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti urbani e assimilati (costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati)	0,00	60.000,00	60.000,00
Costi di raccolta differenziata per materiale (rifiuti urbani e assimilati)	0,00	0,00	0,00
Costi di raccolta e trasporto RSU (valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti relativo all'anno 2013)	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE COSTI VARIABILI (CRT + CTS + CRD + CTR)	0,00	127.000,00	127.000,00
Ta			201.000,00
Percentuale incidenza costi fissi e variabili	36,82%	63,18%	100%
Ripartizione del totale dei costi afferenti al servizio			
Utenze Domestiche 89,50% di Ta	179.895,00		
Utenze non Domestiche 10,50% di Ta	21.105,00		
Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche (36,82% x Td)	66.230,00		
Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze non domestiche (36,82% x Tnd)	7.770,00		
Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche (63,18% di Td)	113.665,00		
Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze non domestiche (63,18% x Tnd)	13.335,00		

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Ing. Pietro MAZZONE


Il Segretario

F.To Dott. Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi e per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124, c.1, e 134 del Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al n. 350

Il Messo Comunale



li. 9 SET. 2014

F.to **Il Resp. del Servizio**

Per copia conforme all'originale

Campoli App.no, - 9 SET. 2014



Il Funzionario Incaricato

